

n. 12/2024 R.G. LIQUID. GIUDIZ.



Tribunale Ordinario di Biella
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice delegato,

letta l'istanza depositata in data 19/12/2024 nell'interesse della

società costituita ai sensi della legge con sede legale in

a, con il patrocinio degli avv.ti

, di sospensione delle “[...] operazioni di vendita del Ramo d’Azienda, indetta dalla procedura di liquidazione giudiziale di Italia Syntesalloys S.p.A., formulando nuovo bando di vendita, entro il 31 gennaio 2025, a condizioni e termini conformi alla nuova base d’asta che sarà costituita dall’Offerta Migliorativa di con riapertura dei relativi termini di pubblicità e presentazione delle offerte”;

RILEVATO

che nella medesima data del 19.12.2024, la società istante ha trasmesso alla curatela offerta irrevocabile d’acquisto ex art. 1329 c.c. del ridetto ramo d’azienda per il prezzo di €. 1.750.000,00, debitamente cauzionata (cfr. doc. 2 istanza);

che tale offerta – come riconosciuto dalla stessa società istante – non può essere considerata valida ai sensi del Disciplinare della vendita di cui si tratta, poiché “a causa di inderogabili e cogenti disposizioni nazionali dello Stato , il quale ai sensi del) richiede controlli (ancorché di natura meramente formale) da parte della (), sull’invio all’estero di somme provenienti, anche tramite soggetti interposti e società controllate o partecipate, da imprese , anche e in particolare in caso di compravendita di aziende comprensive di beni immobili (quali il Ramo d’Azienda in parola)” la società istante versa nell’impossibilità di completare la procedura di vendita (*id est*, versamento del saldo prezzo e stipula del contratto dell’atto di vendita) entro il termine del 30 dicembre 2024 così come fissato dal Disciplinare;

che la società istante ha dichiarato di poter, viceversa, ottemperare a tali adempimenti (“previa costituzione di una società controllata di diritto italiano che sarà designata per la formalizzazione dell’atto di compravendita”) a partire dal prossimo 31.1.2025 ed entro i sessanta giorni successivi all’aggiudicazione in forza del nuovo bando di gara;

CONSIDERATO

che secondo quanto stabilito nel ridetto Disciplinare di vendita, per un verso, “Non saranno ritenute valide le proposte irrevocabili di acquisto mancanti anche di una sola delle dichiarazioni e dei dati richiesti e che siano

subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi genere” (cfr. art. 5, co. 6) e, per altro verso, “Gli Organi della procedura si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di sospendere ovvero interrompere definitivamente la Procedura di vendita, ai sensi di legge”;

che l’offerta irrevocabile d’acquisto presentata da risulta migliorativa del prezzo base di €. 1.500.000, in quanto superiore rispetto a questo di una percentuale non trascurabile (ossia, il 16.6%);

che non è dato rinvenire nell’attuale formulazione dell’art. 216 CCII alcuna norma riproduttiva di quella originariamente prevista dall’art. 107, co. 4 L.F., tale per cui: *“Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”;*

che, in ogni caso, secondo quanto previsto dall’art. 217, co. 1 CCII: *“Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all’articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell’avviso di cui al comma 5 o nell’ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito”;*

che nel caso di specie l’aggiudicazione non è ancora intervenuta, dato che la procedura di vendita in essere si sarebbe dovuta concludere in data 23.12.2024 e che, quindi, non ricorra la seconda delle ipotesi configurate dalla norma sopra richiamata;

che, infine, non risulta costituito il Comitato dei Creditori, il cui parere, pertanto, non potrà essere acquisito;

RITENUTO

che, in piena aderenza e continuità con i principi già espressi dalla Legge fallimentare in materia di liquidazione dell’attivo e comunque connotanti la relativa disciplina unionale, la finalità della liquidazione in sede concorsuale è senza alcun dubbio quella, da un lato, dell’attuazione della responsabilità patrimoniale del debitore e, dall’altro, della remunerazione dei creditori rimasti insoddisfatti dall’inadempimento di questo;

che il perseguimento di tale finalità è realizzato ed al contempo assicurato, in particolare, mediante il ricorso alla regola della cd. competitività, che si attua attraverso l’impiego di *“adeguate forme di pubblicità”*, che garantiscano *“la massima informazione e partecipazione degli interessati”* (cfr. art. 216, co. 2 CCII);

che, benché la presentazione di un’ulteriore offerta irrevocabile d’acquisto del ramo d’azienda di cui si tratta, evidentemente migliorativa del prezzo base fissato, rappresenti *ex se* una chiara ed inequivocabile

evenienza connaturata al procedimento stesso di vendita che, come detto, è volto ad assicurare la valida ed efficace competitività tra i soggetti potenzialmente interessati;

che, ciononostante, la presentazione di una simile offerta concretizza nel caso di specie la prospettiva di ottenere la migliore realizzazione possibile dell'attivo concorsuale esistente, che è comunque obiettivo principe da perseguire e valorizzare;

che, viceversa, l'attuale regolamentazione della procedura di vendita di cui si tratta contenuta nel relativo Disciplinare (che porterebbe *sic et simpliciter* a ritenere non valida l'offerta irrevocabile della - perché non conforme alle caratteristiche che simili offerte avrebbero dovuto presentare) non consentirebbe la realizzabilità di tale obiettivo;

che, conseguentemente, ricorrano nel caso di specie i "gravi e giustificati motivi" che consentono a questo G.D. di sospendere le operazioni di vendita, al fine, per l'appunto, di garantire il rispetto dei principi di diritto sopra richiamati;

letti gli artt. 216 e 217 CCII;

P.Q.M.

sospende la procedura di vendita del ramo d'azienda (*"per la produzione di leghe metallurgiche speciali e dei relativi prodotti, principalmente destinati alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica a bassa, media e alta tensione, realizzati mediante il processo di sinterizzazione; il Ramo di Azienda è costituito da immobili e terreni, impianti, macchinari e attrezzature, beni immateriali e avviamento, quest'ultimo eventualmente nella sua consistenza negativa. Il curatore ha comunicato la cessazione del contratto di lavoro subordinato a 8 dipendenti in data 23 ottobre 2024"*) ricaduto nell'attivo della procedura in epigrafe, la cui conclusione era stata fissata per il giorno 23.12.2024 alle ore 16:00 presso lo studio del curatore.

Dispone che il curatore provveda alla predisposizione di nuovo disciplinare ed avviso di vendita onde procedere alla liquidazione del ridetto attivo tenendo conto di quanto manifestato dalla

. e, in ogni caso, assicurando mediante l'impiego di adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati.

Si comunichi anche alla società istante.

Biella, 20/12/2024

Il Giudice delegato

dott.ssa Maria Donata Garambone